



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITÀ, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE
FRECCHE PRIVATE DI INDICAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 162 del 16 dicembre 2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 132 del 26 luglio 2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 113 del 30 maggio 2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2. DISCIPLINA GENERALE
3. PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

TITOLO II AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

4. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
5. *DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ*
6. DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
7. ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI A PRIVATI CON PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DELLE VARIE FORME DI PUBBLICITÀ

8. COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
9. STRISCIONI E STENDARDI
10. *INSEGNE DI ESERCIZIO*
11. CARTELLI
12. IMPIANTI PER AFFISSIONI
13. PUBBLICITÀ FONICA
14. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI O AEROSTATI ANCORATI
15. PUBBLICITÀ MEDIANTE VOLANTINAGGIO
16. CAVALLETTI PUBBLICITARI
17. PUBBLICITÀ SU IMPIANTI DI SERVIZIO
18. PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI
19. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI
20. *FRECCE PRIVATE DI INDICAZIONE*
21. PUBBLICITÀ EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLE LINEE FERR OVIARIE O LUNGO LE AUTOSTRADE
22. *TARGHE*
23. BACHECHE
24. PUBBLICITÀ LUMINOSA O A MESSAGGIO VARIABILE

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

25. POTERE DI DEROGA

26. RESPONSABILITA' PER L'INSTALLAZIONE
27. RESPONSABILITA' PER LA MANUTENZIONE
28. ONERI PER L'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIMOZIONE
29. MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI
30. COPERTURA, RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI
31. SANZIONI AMMINISTRATIVE
32. ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
33. NORME DI RINVIO
34. NORME TRANSITORIE
35. ABROGAZIONI
36. *MODIFICHE DEL REGOLAMENTO*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Campi Bisenzio, nonché l'installazione delle frecce private di indicazione lungo le strade comunali, od appartenenti ad altri Enti purché correnti all'interno dei centri abitati.

2. DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti, dei mezzi pubblicitari, nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda e nell'installazione delle frecce private di indicazione, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, delle Pubbliche Affissioni e delle Frecce Private di Indicazione, nonché dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti.
2. Ai sensi del comma 3° dell'art. 3 del D.Lgs 507/1993, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti dall'art. 47, comma 7° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, ma anche tutti i restanti mezzi sia statici che mobili comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
3. Il presente Regolamento si applica a tutte le forme di pubblicità effettuate su suolo pubblico, o che comunque sono visibili od udibili dalle aree destinate all'uso pubblico anche se non destinate alla circolazione stradale.

3. PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Costituisce parte integrante del Regolamento comunale per la Disciplina della Pubblicità, delle Pubbliche Affissioni e delle Frecce Private di Indicazione, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, delle Pubbliche Affissioni e delle Frecce Private di Indicazione (di seguito denominato Piano degli Impianti Pubblicitari), con il quale vengono definiti gli ambiti del territorio comunale nei quali sono collocabili gli striscioni e gli stendardi, i cartelli pubblicitari e la pubblicità effettuata tramite affissione diretta. Il Piano degli Impianti Pubblicitari stabilisce inoltre le modalità per collocare le frecce private di indicazione nonché determina la ripartizione delle superfici destinate alla pubblicità mediante striscioni, stendardi, cartelli ed affissioni.
2. Il Piano degli Impianti viene adottato o modificato tramite deliberazione del Consiglio Comunale in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n° 507/93.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

4. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

1. Le seguenti forme di pubblicità e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione, nonché l'installazione delle seguenti tipologie di impianti, oltre ad essere soggette all'applicazione dell'imposta di pubblicità, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Comune ai sensi della normativa vigente:
 - a) La pubblicità effettuata mediante striscioni e stendardi .
 - b) La pubblicità effettuata mediante insegne, iscrizioni, mostre, tende, bandiere, striscioni o stendardi, anche luminosa, collocata su un pubblico esercizio, un'industria, un commercio, un'arte, un'azienda di servizi o di una professione e che espone esclusivamente informazioni relative all'attività esercitata.
 - c) La pubblicità effettuata per conto altrui con cartelli, pannelli ed altre analoghe strutture anche luminose od a messaggio variabile, saldamente ancorate al terreno od ai fabbricati.
 - d) Gli impianti non comunali ove viene effettuata la pubblicità tramite affissione diretta.
 - e) La pubblicità fonica effettuata da veicoli.
 - f) La pubblicità fonica effettuata da postazione fissa .
 - g) La pubblicità temporanea eseguita attraverso l'utilizzo di palloni frenati e simili, aerostati ancorati.
 - h) La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, opuscoli o di altro materiale pubblicitario o di informazione, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.
 - i) La pubblicità effettuata mediante cavalletti.
 - j) Gli impianti di servizio quali ad esempio fermate per autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, stradari e simili sui quali viene effettuata pubblicità.
 - k) La pubblicità effettuata per conto terzi su veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea e non di linea appartenenti a soggetti residenti od aventi sede nel territorio del Comune di Campi Bisenzio. La residenza del proprietario del veicolo di riferimento è quella riportata sulla carta di circolazione o anagrafica se non prevista sul documento del veicolo.
 - l) I segni orizzontali reclamistici realizzati lungo il percorso di manifestazioni sportive, ricreative o culturali.
 - m) Le frecce private di indicazione rientranti nelle aree di rispetto stradale previste dal comma 2° dell'art 26 e dall'art. 28 del Regolamento di Esecuzione del vigente C.d.S., fermo restando che ove non è prevista l'area di rispetto stradale dovrà essere considerata un'area dell'ampiezza di ml.10 dalla carreggiata stradale.
 - n) La pubblicità effettuata nell'ambito delle linee ferroviarie ai sensi della legge 18/03/59 n° 132, o lungo le autostrade, quando sia visibile da aree esterne ad uso pubblico.

- o)** Le targhe e simili, relative all'attività esercitata nell'edificio sulle quali sono applicate, purché installate presso l'ingresso, ricadenti su edifici soggetti a tutela o nei centri storici come individuati dallo strumento urbanistico vigente.
- p)** La pubblicità effettuata su veicoli ad uso speciale pubblicitario, di soggetti aventi sede nel Comune di Campi Bisenzio, come riportata sulla carta di circolazione del veicolo. Si ritiene autorizzata la forma pubblicitaria indipendentemente dal messaggio esposto.
- q)** Le bacheche e simili apposte per l'individuazione e per la diffusione di messaggi non commerciali di comitati, associazioni, fondazioni od ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

2. L'esecuzione delle seguenti forme di pubblicità non è soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune:

- a)** Gli elementi ed i mezzi pubblicitari di superficie complessiva fino a cmq. 300 ad eccezione del volantaggio.
- b)** La pubblicità effettuata mediante insegne, iscrizioni, mostre, tende, targhe, bandiere, striscioni, stendardi, cavalletti, manifesti, palloni frenati o simili, segni orizzontali reclamistici ed altri mezzi pubblicitari, che sono visibili solo all'interno di aree adibite all'uso privato destinate alla vendita al minuto, di locali di un pubblico esercizio, di un'arte, di una mostra, di un'azienda di servizi o di una professione.
- c)** La pubblicità effettuata mediante manifesti, iscrizioni, locandine, bandiere, striscioni, stendardi, cavalletti, ed altri mezzi pubblicitari, collocati esclusivamente nelle vetrine e sulle porte di un pubblico esercizio, di un commercio, di un'arte, di una mostra, di un'azienda di servizi o di una professione, visibile da aree destinate all'uso pubblico, di superficie complessiva inferiore od uguale a mq. 2,00 per ciascuna vetrina o porta.
- d)** La pubblicità effettuata mediante affissione di manifesti sugli appositi sostegni previsti dal Piano Generale degli impianti pubblicitari o esposta sugli impianti di servizio autorizzati.
- e)** La Pubblicità effettuata per conto terzi, sui veicoli di trasporto pubblico di linea e non di linea non compresi tra quelli di cui all'art. 4 comma 1° lettera k).
- f)** La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di cui all'art. 57 comma 1° del D.P.R. 495/92.
- g)** La pubblicità effettuata all'interno di impianti sportivi non visibile da aree esterne all'impianto.
- h)** La pubblicità effettuata su itinerari di manifestazioni sportive, ad esclusione dei segni orizzontali reclamistici, in funzione dello svolgimento della competizione.
- i)** La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, opuscoli, o di altro materiale pubblicitario o di informazione recapitato mediante il servizio postale oppure consegnato esclusivamente su aree destinate all'uso privato.
- j)** Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a cmq. 2500,00.
- k)** La pubblicità effettuata all'interno e sulle facciate esterne, o recinzioni, di locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione entro i tre mesi successivi alla esposizione.

- l)** La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o porte di ingresso dei locali ove si effettua la vendita.
- m)** La pubblicità inerente informazioni per l'effettuazione di un servizio pubblico (tabelle di viaggio, itinerari, ecc.), qualora sia esposta all'interno di veicoli, stazioni od infrastrutture per il trasporto pubblico.
- n)** La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali (es. Province, Comuni).
- o)** La pubblicità fonica ascoltabile solo da aree adibite all'uso privato.
- p)** La pubblicità proveniente da programmi televisivi o radiofonici.
- q)** La pubblicità su indumenti od accessori di abbigliamento.
- r)** La pubblicità distribuita ai punti di ingresso od uscita dalle autostrade.
- s)** Le targhe e simili, relative all'attività esercitata nell'edificio sulle quali sono applicate, purché installate, presso l'ingresso, su edifici non soggetti a tutela o ricadenti fuori dei centri storici come individuati dallo strumento urbanistico vigente. Ove previsto per legge, il titolare della targa dovrà comunque ottenere il visto del relativo Ordine o Collegio.
- t)** Le installazioni dei cartelli di indicazione effettuate dagli Enti proprietari delle strade per le seguenti località:
- Zone industriali e commerciali come indicate da fig. II 296 del D.P.R. 495/92.
 - Edifici, attrezzature, uffici ed aree di interesse pubblico, uffici postali.
 - Pronto Soccorso e strutture sanitarie pubbliche.
 - Autostrade.
 - Forze di Polizia (C.C., Polizia Municipale, Polizia di Stato, ecc..).
 - Strutture sportive pubbliche.
 - Edifici e luoghi di particolare interesse storico – ambientale - religioso.
 - Luoghi ove si svolgono cerimonie o manifestazioni, anche a carattere temporaneo, organizzate o patrocinate dalla Pubblica Amministrazione.
- u)** La pubblicità effettuata sui veicoli ad uso speciale pubblicitario di soggetti non aventi sede nel Comune di Campi Bisenzio, come da carta di circolazione del veicolo.
- 3.** La propaganda elettorale, sia con strutture fisse che da strutture mobili, o tramite volantinaggio, è disciplinata dalle normative specifiche in materia.
- 4.** Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non riconducibili alle tipologie di massima elencate nel presente Regolamento dovranno essere autorizzati e valutati di volta in volta e rispettare specifiche norme di sicurezza in relazione alla complessità tecnica del manufatto da realizzare; tali impianti verranno esclusi dalle superfici complessive determinate dal Piano degli Impianti Pubblicitari.

5. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

1. Visto anche quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs . n° 285/92, per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 commi 1°, 3° e 4°, gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale, diretta all'Ufficio Mobilità e Traffico del Comune, in carta legale salvo le esenzioni di legge.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità, residenza, codice fiscale e/o partita I .V.A. del richiedente, nonché l'indicazione della denominazione e dell'eventuale sede di quanto pubblicizzato.
 - b) Tipologia del mezzo pubblicitario per cui si richiede l'autorizzazione.
 - c) Strada, piazza e numero civico relativi alla installazione, all'effettuazione od alla trasformazione del mezzo pubblicitario, oppure i dati relativi al veicolo nel caso di veicoli ad uso speciale pubblicitario, di trasporto pubblico o taxi.
 - d) Ragione sociale e sede legale della Ditta installatrice, relativo numero di codice fiscale, partita I.V.A., numero di iscrizione alla C.C.I.A.A, e dichiarazione di essere abilitata a rilasciare l'apposita certificazione, se necessaria, di cui alla Legge n° 46/90 *e s.m.i.*.
 - e) Periodo per il quale si richiede l'autorizzazione qualora l'elemento non sia a carattere permanente.
3. Alla domanda dovrà essere allegata:
 - a) Ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria per i mezzi pubblicitari permanenti di cui all'art. 4 comma 1° lettere b) c) d) n) o) q);
 - b) Documentazione tecnica in duplice copia dalla quale si possa desumere:
 - Per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 1° lettere a) b) c) d) g) i) j) l) m) n) o) q), il luogo esatto nel quale si prevede la collocazione del mezzo pubblicitario. A tal fine si dovrà produrre un estratto della planimetria della zona in scala non inferiore ad 1/2000 con indicazione del punto di installazione, e nella quale siano indicate le distanze osservate in relazione a quelle disposte dall'art. 51 del D.P.R. 495/92 e dal presente Regolamento. Per le frecce private di indicazione si dovrà numerare tutti i punti di installazione progressivamente oltre ad evidenziare sulla planimetria la sede dell'attività descritta dal segnale.
 - Per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 1° lettere b) c) d) g) j) m) n) o) q), con esclusione della pubblicità effettuata per periodi inferiori o pari a 90 giorni, una chiara documentazione fotografica (a colori) formato min. 10X15, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico ed all'ambiente circostante. Per le frecce private di indicazione la fotografia dovrà essere scattata dall'angolazione di provenienza dei veicoli.
 - Per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 1° lettere b) c) d) j) n) o) q), con esclusione della pubblicità effettuata per periodi inferiori o pari a 90 giorni, prospetto e sezione quotati in scala 1:20 o 1:50 estesi alla porzione di fabbricato interessato od al luogo nel quale si prevede l'installazione con indicazione del punto di collocazione dell'elemento.
 - Per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 1° lettere a) b) c) d) g) i) j) m) n) o) q), relazione tecnica illustrativa contenente le indicazioni di dettaglio dei materiali, dei colori

previsti, degli ancoraggi, della superficie dell'elemento pubblicitario. Per le frecce private di indicazione dovranno essere indicate le distanze dall'ingresso dell'attività descritta dal segnale.

- Per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 1° lettere b) c) d) j) m) n) o) q), disegno in scala adeguata degli eventuali elementi strutturali di sostegno.
 - Per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 1° lettere a) b) c) g) i) m) n) o), bozzetto dell'elemento pubblicitario a colori con indicazione delle dimensioni. Per gli striscioni, stendardi, cavalletti e mezzi simili sui quali venga effettuata pubblicità per periodi inferiori o pari a 90 giorni, il messaggio pubblicitario dovrà riportare il periodo (o la data inizio di quanto pubblicizzato) ed il tipo di manifestazione od iniziativa commerciale a cui si riferisce. Per gli elementi pubblicitari a messaggio variabile non luminoso dovranno essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. Per le frecce private di indicazione dovrà essere riportato il disegno a colori anche dell'eventuale logotipo da inserire nel cartello in scala 1:1.
- c)** Per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 1° lettere a) b) c) d) g) i) j) m) n) o) q), una auto-attestazione, di cui all'art. 53, comma 3, del DPR 495/92, redatta ai sensi della legge 04.01.1968, n° 15 con la quale si dichiara:
- che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità che la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - che si impegna a rimuovere, a sue spese, il mezzo pubblicitario qualora richiesto nei termini e nelle forme di cui al presente Regolamento.
- d)** Per la pubblicità fonica il testo del messaggio trasmesso.
- e)** Per la pubblicità effettuata mediante manifestini, volantini od opuscoli, il testo riportato nel messaggio stampato ed il numero di persone destinate alla distribuzione.
- f)** Per la pubblicità effettuata su veicoli, copia della carta di circolazione del mezzo e l'indicazione del tipo di elemento pubblicitario riportato sul veicolo (es. per affissione, cartello, ecc...).
- g)** Per l'installazione di targhe indicanti studi professionali, ove previsto per legge, il visto del relativo Ordine o Collegio.
- h)** Il consenso formale del privato alla effettuazione od installazione della pubblicità sulla sua proprietà, con l'impegno del proprietario dell'area ad assicurare tempestivamente l'accesso agli addetti comunali alla vigilanza, dietro loro motivata richiesta. Per le frecce private di indicazione dovrà essere inoltre prodotto l'elenco dei soggetti descritti nei segnali, con indicazione del relativo indirizzo. Se il soggetto richiedente l'autorizzazione è diverso da quello descritto nei segnali, quest'ultimo dovrà apporre la propria firma, ed il timbro nel caso di attività, sull'elenco a dimostrazione dell'incarico affidato.
- i)** Per gli elementi pubblicitari collocati in vista di strade non comunali la domanda è soggetta agli adempimenti di cui all'art 23, comma 4° del Codice della Strada. Il nulla osta dell'ente proprietario della strada è obbligatorio per tutti i mezzi pubblicitari ricadenti nelle aree di rispetto stradale previste dalle normative vigenti. Per i mezzi pubblicitari ricadenti al di fuori delle suddette aree di rispetto stradale il nulla osta è obbligatorio quando il messaggio pubblicitario ha superficie complessiva in centimetri quadri superiore alla distanza dell'elemento dalla carreggiata stradale di riferimento, espressa in metri lineari, moltiplicata per 500 (ml. Distanza x 500 > cmq. superficie elemento).

- j) Per la collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'art. 23, comma 3°, del D.Lgs 285/92, dovrà essere allegato il nulla osta del competente organo di tutela.
4. Nella domanda presentata il richiedente dovrà dichiarare di accettare tutte le norme presenti sia nel presente Regolamento che nel Piano degli Impianti Pubblicitari.
5. L'istruttoria per le domande di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità di cui all'art. 4 comma 1°, comma 3° e comma 4° sarà curata dall'Ufficio Mobilità e Traffico Comunale.
Le domande verranno esaminate dall'Ufficio Mobilità e Traffico secondo l'ordine cronologico di protocollazione fatti salvi i casi di assegnazione di impianti su aree comunali con procedura di evidenza pubblica.
6. Tra la data di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, e l'inizio dell'effettuazione della pubblicità temporanea o l'installazione della freccia privata di indicazione non dovrà intercorrere un periodo superiore a giorni 90.
7. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare pubblicità fonica o mediante la distribuzione di manifestini è inoltrata dall'interessato almeno 15 giorni prima dell'inizio della stessa.
8. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare pubblicità temporanea in forma diversa da quella fonica o mediante la distribuzione di manifestini, corredata della documentazione richiesta al presente articolo, è inoltrata dall'interessato almeno 30 giorni prima dell'inizio della pubblicità.
9. Qualora la domanda sia dichiarata improcedibile per omissioni o difetti, è assegnato al richiedente il termine perentorio di 30 giorni per poterla regolarizzare. La presentazione degli atti, necessari per la regolarizzazione della domanda, costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza, non assumendo più alcun rilievo la data iniziale della richiesta. La mancata presentazione nel termine produce l'effetto della rinuncia con conseguente archiviazione della domanda.
10. Qualora trattasi di intervento che ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico non occorre l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i casi previsti dal DPR n. 31 del 13.02.2017 ricadenti nell'allegato A al punto A23, nè per quelli relativi ad interventi elencati nell'allegato B al punto B36 (ai sensi dell'art.4 co.1 lett.b DPR 31/2017). Per questi ultimi, il titolare dell'istanza, allega alla richiesta di autorizzazione all'installazione di insegna/mezzo pubblicitaria un'attestazione sulla conformità dell'intervento alle direttive e prescrizioni d'uso del Piano Paesaggistico della Toscana approvato con delibera Consiglio Regionale n.37/2015.
Quando la pubblicità viene effettuata mediante l'utilizzo di sostegni di proprietà del Comune, l'Ufficio Mobilità e Traffico provvede all'acquisizione del parere dell'Ufficio competente del Servizio Lavori Pubblici / Patrimonio Comunale.
11. Per le strade vicinali i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal Comune.

- 12.** Il procedimento è concluso entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nell'arco del suddetto periodo il Responsabile dell'Ufficio Mobilità e Traffico decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda.
- 13.** I mezzi pubblicitari, che sono oggetto di concessioni in uso delle proprietà di Enti o di Aziende partecipate dal Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le autovetture del pubblico trasporto, gli indicatori di fermata e le pensiline per il ricovero passeggeri), vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione in merito all'ubicazione, tipologia e quantità degli impianti.
- 14.** L'autorizzazione per effettuare la pubblicità a tempo determinato di cui all'art. 4 comma 1° lettere a), e), f), g), h), i), l), ad eccezione della pubblicità temporanea effettuata nelle aree di servizio per distribuzione carburanti, non può aver durata superiore a 90 giorni, non prorogabili nell'arco dell'anno solare. L'autorizzazione per effettuare la pubblicità di cui all'art. 4 comma 1° lettere b), c), d), j), k), m), n) o) p) q) e la pubblicità non temporanea effettuata nelle aree di servizio per distribuzione carburanti, ha validità triennale ed è tacitamente rinnovata per analogo periodo, salvo diversa disposizione dell'autorità amministrativa o in forza di norme di legge. Qualora ricorrano particolari condizioni la validità dell'autorizzazione può essere limitata a periodi inferiori ai tre anni; in tal caso non si applica il rinnovo tacito.
- 15.** I titolari delle procedure autorizzative trasmettono all'ufficio incaricato della riscossione dell'imposta di pubblicità copia delle autorizzazioni rilasciate.
- 16.** Il ritiro delle autorizzazioni relative alla pubblicità o per l'installazione delle frecce private di indicazione, avviene presso l'ufficio incaricato della riscossione dell'imposta di pubblicità.
- 17.** Ad esclusione degli impianti pubblicitari a messaggio variabile di cui all'art. 4, comma 1° lettera c) ed alle frecce private di indicazione, ogni domanda dovrà riferirsi ad una singola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ad un solo veicolo, nonché ad un unico periodo per il quale si richiede l'esposizione. La domanda potrà in ogni caso comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività, producendo elaborati grafici che descrivano il complesso dei mezzi proposti.
- 18.** La domanda deve essere presentata in originale presso il Protocollo Generale del Comune. E' ammessa la presentazione anche a mezzo del servizio postale.
La data di presentazione di qualsiasi atto, riguardante la materia di cui al presente Regolamento, è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo e tale data si applica anche agli atti trasmessi per mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'Ufficio Postale.
- 19.** Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

20. Nel caso di procedura di assegnazione di impianti su aree comunali con procedura di evidenza pubblica, la domanda e la relativa documentazione sarà adeguata secondo le specifiche indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

6. DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a) Non sia rispondente a quanto riportato nella documentazione autorizzata;
- b) Non vengono osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- c) Non venga usufruita entro il termine di 90 giorni dalla data del rilascio salvo proroga su richiesta degli interessati;
- d) Nel caso in cui vengano meno le condizioni presupposte per il rilascio dell'autorizzazione;
- e) Nel caso non venga corrisposta la relativa imposta di pubblicità;
- f) Nel caso siano trascorsi giorni 30 dalla cessazione dell'attività indicata nella pubblicità o nella freccia privata di indicazione.

2. Il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

7. ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI A PRIVATI CON PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

1. Nel rispetto del presente Regolamento e delle localizzazioni previste dal Piano degli impianti, la Giunta comunale può concedere a privati, di norma mediante procedure a evidenza pubblica, la possibilità di installare e gestire direttamente im pianti pubblicitari su aree di proprietà comunale, per pubblicità sia a tempo determinato che permanente.

La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, ove tra l'altro si dà espressamente atto dell'accettazione, da parte del concessionario, di tutte le norme del presente Regolamento e del Piano degli impianti.

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE DELLE VARIE FORME DI PUBBLICITÀ

8. COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Per la collocazione degli elementi pubblicitari e delle frecce private di indicazione si applicano le distanze riferite all'area ove ricade la sede stradale (fuori o dentro il centro abitato) prospiciente o più vicina al mezzo pubblicitario.
2. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio, dei veicoli ad uso speciale pubblicitari in sosta o comunque senza conducente a bordo, e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, ad eccezione delle frecce private di indicazione, deve essere eseguito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 51, commi 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° del D.P.R. 16/12/92 n°495.
3. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio, dei veicoli ad uso speciale pubblicitari in sosta o comunque senza conducente a bordo, e di altri mezzi pubblicitari nei centri abitati, ad eccezione delle frecce private di indicazione, non è consentito nei luoghi descritti dall'art. 51, commi 3° e 4°, del D.P.R. 16/12/92 n° 495, fatta salva la possibilità di collocazione sulle pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza uguale o superiore a ml. 4,0. Vista la facoltà di deroga di cui all'art. 23 comma 6° del D.Lgs 30/04/92 n°285, nei centri abitati, sulle strade classificate E - F devono essere rispettate le seguenti distanze minime:
 - a) ml. 25 dagli impianti semaforici e dalle intersezioni ad eccezione degli elementi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 1° lettere b), o) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, comma 1° lettera j) che non riportano il messaggio pubblicitario sul lato della carreggiata stradale e comma 2° lettere b) c) e) f) g) h) j) m) q) s) t).
 - b) ml. 10 dai segnali stradali di pericolo, obbligo, divieto e di prescrizione ad eccezione degli elementi pubblicitari di cui all'art. 4, comma 1° lettere b), o) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, comma 1° lettere a), j) e comma 2° lettere b) c) e) f) g) h) j) m) q) s) t).
 - c) ml. 12,50 dagli altri mezzi pubblicitari ad eccezione degli elementi pubblicitari di cui all'art. 4, comma 1° lettere b), o) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, comma 1° lettera j) e comma 2° lettere b) c) e) f) g) h) j) k) l) m) q) s) t).
 - d) ml. 0,90 dal limite della carreggiata ad eccezione degli elementi pubblicitari di cui all'art. 4, comma 1° lettere a) j) e comma 2° lettere b) c) e) f) g) h) j) m) q) s) t).
 - e) nelle fasce di rispetto dei cimiteri ad eccezione degli elementi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 2° lettere b) c) e) g) l) m) q) s) t).Le distanze dei punti b) d) non si applicano alle insegne dei distributori carburanti ed officine riparazione veicoli, a condizione che si trovino a non meno di ml. 5,00 di altezza dalla carreggiata stradale.

Le distanze dei punti b), c) non si applicano ai mezzi pubblicitari collocati nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di servizio ricadenti entro i centri abitati.

Per i segni orizzontali reclamistici si applica il disposto dell'art. 51 comma 9° lettera b) del D.P.R. 495/92.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, nonché le frecce private di indicazione, devono essere collocati nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n° 503, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche per le persone disabili o con impedita capacità motoria.
5. Tutti i mezzi pubblicitari, nonché le frecce private di indicazione, non devono generare confusione o disturbo per la segnaletica stradale.
6. Tutti i mezzi pubblicitari e le frecce private di indicazione devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e protetti contro la corrosione. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. I supporti devono essere in metallo e devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione, sia per il mezzo pubblicitario che per l'ancoraggio al terreno. I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno essere ripristinate le eventuali pavimentazioni sulle quali si è intervenuti per installare l'elemento.
7. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, ad eccezione delle frecce private di indicazione, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a ml. 1,50 rispetto a quella della carreggiata stradale misurata nella sezione corrispondente. Tutti i mezzi pubblicitari posizionati al di sopra della carreggiata stradale dovranno essere posti ad un'altezza non inferiore a ml. 5,00. Tutti i mezzi pubblicitari posizionati al di sopra dei percorsi pedonali dovranno essere posti ad un'altezza non inferiore a ml. 2,10. La pubblicità inserita negli impianti di servizio dovrà essere collocata ad una quota non inferiore a ml. 0,60 rispetto a quella del terreno sottostante.
8. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 495/92. Per le stazioni di servizio e le aree di parcheggio che ricadono nei centri abitati, la superficie massima complessiva destinata alla pubblicità non deve superare il 10% dell'area occupata dalla stazione di servizio o dal parcheggio.
9. Qualunque mezzo pubblicitario deve recare una targhetta riportante gli elementi di identificazione secondo quanto disposto dall'art. 55 del D.P.R. 495/92. La targhetta di identificazione è fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione e deve essere sostituita per deterioramento od ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
10. Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario dell'autorizzazione, la messa in opera (comprese le armature), la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pavimentazioni, delle recinzioni, delle pareti e loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni,

il risarcimento dei danni a persone o cose direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari, e il risarcimento del danno derivato a terzi dall'oggetto di pubblicità.

9. STRISCIONI E STENDARDI

- 1.** Potrà essere consentita l'installazione di striscioni nei luoghi definiti dal Piano degli Impianti Pubblicitari, per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, sindacali, filantropiche, spettacoli viaggianti, mostre, sagre, messaggi da parte di Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende per l'erogazione di servizi, Associazioni sportive, ricreative o di volontariato unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa.
- 2.** Potrà essere consentita l'installazione di stendardi nei luoghi definiti dal Piano degli Impianti Pubblicitari, per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, sindacali, filantropiche, spettacoli viaggianti, mostre, sagre, messaggi da parte di Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende per l'erogazione di servizi, Associazioni sportive, ricreative o di volontariato, unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa, nonché per iniziative commerciali limitate nel tempo, quali vendite con sconti, con omaggi, di liquidazione, di fine stagione, di prodotti soggetti a deprezzamento o sottocosto, di inizio o cessazione attività, di rinnovo locali o per il lancio di nuovi prodotti, unicamente per il periodo dell'iniziativa commerciale, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa. Per le iniziative che prevedono una sola data di riferimento (es. lancio di nuovi prodotti, inaugurazioni), l'esposizione è ammessa unicamente dalla settimana prima della data indicata per un periodo massimo di giorni 90.
- 3.** In deroga ai luoghi stabiliti dal Piano degli Impianti Pubblicitari, potrà essere consentita l'installazione di striscioni e stendardi per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, sindacali, filantropiche, spettacoli viaggianti, mostre e sagre, su tutte le aree ricadenti entro il centro abitato nelle quali si svolgono le manifestazioni stesse.
- 4.** Potrà essere autorizzata l'installazione di striscioni o stendardi sugli edifici o sulle recinzioni degli stessi solo ed esclusivamente in via provvisoria in sostituzione di insegne di esercizio e per la durata di 90 giorni non prorogabili. In tal caso dovranno essere applicate tutte le limitazioni previste per le insegne di esercizio.
- 5.** La superficie di ogni installazione destinata alla pubblicità su striscioni, di cui all'art. 4 comma 1° lettera a), non dovrà superare mq. 8,00 riferiti ad ogni direttrice di marcia.
- 6.** La superficie di ogni installazione destinata alla pubblicità su stendardi, di cui all'art. 4 comma 1° lettera a), non dovrà superare mq. 2,50 riferiti ad ogni direttrice di marcia.

7. E' vietato ancorare striscioni e standardi alle alberature ad eccezione della via B. Buozzi previo ottenimento del parere di competenza del Servizio Parchi e Giardini.

10. INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Nel territorio comunale di Campi Bisenzio è consentito installare “insegne di esercizio”, di cui all’art. 4, comma 1° lettera b), sia permanenti che a carattere temporaneo, così come definite anche dall’art. 47, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, alle seguenti condizioni:

- a) Nei centri storici, come individuati dallo strumento urbanistico vigente, negli edifici di rilevanza storico artistica (immobili contenuti nell’elenco di cui alla L.R. 59/80), anche localizzati fuori dal centro storico, negli edifici e negli areali tutelati o soggetti ai vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, e comunque negli edifici con valore architettonico e tipologico o con vincolo di facciata di cui al R.U.C. vigente, le “insegne di esercizio ” devono essere installate nel rispetto del contesto ambientale e degli elementi architettonici e compositivi degli edifici. L’autorizzazione all’installazione delle “insegne di esercizio” negli immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (Beni Culturali), è comunque subordinata al nulla osta/autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza.

Le “insegne di esercizio” installate nel centro storico o sugli edifici di cui sopra:

- possono essere luminose solo per luce indiretta;
- non possono sporgere dal filo della facciata dell’edificio ove ha sede l’attività di oltre cm. 10 e, dove è possibile, compatibilmente con le altezze delle aperture, dovranno essere incassate nell’apertura stessa;
- non dovranno superare l’altezza di ml. 0,80;
- non possono essere installate a bandiera con supporti e agganci ancorati alla facciata dell’edificio. Possono essere installate a bandiera solamente le insegne di strutture a carattere medico-sanitario quali farmacie ed ambulatori di pronto soccorso.
- non possono essere installate sulle coperture degli edifici;
- devono essere conservate se di interesse storico-culturale;
- non possono essere installate nei resedi di pertinenza sia ad uso pubblico che privato;
- devono essere installate non oltre il piano secondo fuori terra degli edifici.

L’ “insegna di esercizio” deve distare di almeno 1/2 della propria altezza dalle insegne di esercizio delle altre attività, poste sullo stesso piano geometrico o dai limiti laterali di facciata. In caso di insegne di esercizio di altezza diversa il rapporto suddetto va applicato alle dimensioni minori.

- b) Nelle zone residenziali, come individuate dallo strumento urbanistico vigente, le “insegne di esercizio” devono essere installate in aderenza al fabbricato ove ha sede l’attività a cui si riferiscono, senza comunque debordare in spessore per più di cm. 10 dal filo di facciata dell’edificio. In ogni caso, la superficie dell’insegna di esercizio non deve superare 1/40 della superficie della facciata sulla quale è installata.

Altresì, le “insegne di esercizio” non possono essere installate :

- a bandiera con supporti e agganci ancorati alla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività. Possono essere collocate a bandiera le insegne di attività socialmente utili, quali farmacie, ambulatori, distributori carburanti ed officine riparazione veicoli, hotels ed alberghi, che necessitano di essere poste ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli o dei pedoni, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente comma e le norme di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994 n. 657;
- nelle aree di pertinenza degli edifici sia ad uso pubblico che privato salvo che l'ubicazione dell'edificio non consenta di rendere visibile l'insegna dalla pubblica via;
- sulle coperture degli edifici.

L' "insegna di esercizio" deve distare di almeno 1/ 2 della propria altezza dalle insegne di esercizio delle altre attività, poste sullo stesso piano geometrico o dai limiti laterali di facciata. In caso di insegne di esercizio di altezza diversa il rapporto suddetto va applicato alle dimensioni minori.

- c)** Nelle zone produttive, industriali, artigianali, commerciali, direzionali, nelle aree a deposito a cielo aperto, come individuate dallo strumento urbanistico vigente, le "insegne di esercizio" possono essere installate nei resedi ed in aderenza al fabbricato ove ha sede l'attività a cui si riferiscono. In ogni caso, la superficie dell'insegna di esercizio non deve superare 1/20 della superficie della facciata sulla quale è installata.

Nei resedi dovrà essere utilizzato un unico sostegno per contenere tutte le insegne di esercizio anche se di diverse attività. Il sostegno dovrà avere altezza complessiva non superiore a quella prevista per l'edificazione dal R.U.C. vigente per la relativa zona.

Altresì, le "insegne di esercizio" non possono essere installate:

- sulle coperture degli edifici salvo apposita deroga motivata e menzionata nell'autorizzazione rilasciata.

L'insegna di esercizio, riferita ad una attività la cui sede occupa l'intero edificio, sia esso monopiano che multipiano, posta nella facciata dello stesso, deve distare dal limite laterale di facciata dell'edificio di almeno 1/2 della propria altezza né sporgere non più di 1/2 della propria altezza dal limite superiore.

L'insegna di esercizio deve distare di almeno 1/2 della propria altezza dalle insegne di esercizio delle altre attività, poste sullo stesso piano geometrico o dai limiti laterali di facciata. In caso di insegne di esercizio di altezza diversa il rapporto va applicato alle dimensioni minori.

- d)** Nelle zone agricole o per impianti, negli orti urbani, come individuate dallo strumento urbanistico vigente, le "insegne di esercizio" devono essere installate nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e del presente regolamento relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati. In ogni caso, la superficie dell'insegna di esercizio non deve superare, 1/80 della superficie della facciata sulla quale è installata.

Altresì, le "insegne di esercizio" non possono essere installate:

- a bandiera con supporti e agganci ancorati alla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività. Possono essere collocate a bandiera le insegne di attività socialmente utili, quali farmacie, ambulatori, ecc., distributori di carburanti ed officine per la riparazione dei veicoli, hotels ed alberghi, che necessitano di essere poste

ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli o dei pedoni, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente comma e le norme di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994 n. 657;

- sulle coperture degli edifici.

- e) Nelle zone destinate a parco, ad aree naturalistiche protette, a verde privato vincolato o di rispetto, nei siti archeologici, nei corsi idrici e nei bacini e nelle zone non elencate alle precedenti lettere a), b), c) d), non è ammessa l'installazione di "insegne di esercizio" salvo apposita deroga di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.
2. Su tutto il territorio comunale di Campi Bisenzio, dentro e fuori del centro abitato, è consentito installare, per ogni senso di marcia, "insegne di esercizio" per ogni stazione di rifornimento di carburante, stazione di servizio od officina di riparazione veicoli, della superficie massima di mq. 4,0. Le insegne di esercizio di cui sopra devono essere collocate nel rispetto del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.
3. La superficie per ogni insegna di cui all'art. 4 comma 1° lettera b), collocata fuori dei centri abitati, non dovrà superare mq. 6,00, riferiti ad ogni direttrice di marcia. La superficie delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, fuori dei centri abitati, non dovrà superare mq. 20,00, incrementabili nella misura del 10% della superficie eccedente i mq. 100,00 della superficie di facciata, fino al limite massimo di mq. 50,00.
4. La superficie per ogni insegna di cui all'art. 4 comma 1° lettera b), collocata entro i centri abitati, non dovrà superare mq. 18,00 riferiti ad ogni direttrice di marcia. Le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, entro i centri abitati, non dovranno superare mq. 50,00, incrementabili nella misura del 10% della superficie eccedente i mq. 100,00 della superficie di facciata, fino al limite massimo di mq.100,00.
5. Le dimensioni delle insegne di esercizio per attività socialmente utili quali farmacie od ambulatori, dovranno rispettare anche le norme di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994 n° 657.

11. CARTELLI

1. Nel territorio comunale di Campi Bisenzio i cartelli pubblicitari di cui all'art. 4, comma 1° lettera c), così come definiti anche dall'art. 47, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere installati nelle aree indicate dal presente Regolamento e dal Piano degli Impianti Pubblicitari.
2. I cartelli di cui al comma 1 potranno essere di tipo luminoso od a messaggio variabile secondo le ubicazioni indicate nel Piano degli Impianti.
3. Le dimensioni consentite per i cartelli non luminosi sono ml. 3,0 x ml. 2,0 per ogni faccia. Le dimensioni consentite per i cartelli luminosi od a messaggio variabile dovranno essere valutate di volta in volta in considerazione della loro localizzazione e delle caratteristiche ambientali in conformità al Piano degli Impianti Pubblicitari.
4. Potranno essere installati cartelli pubblicitari nelle stazioni di rifornimento carburanti, nelle stazioni di servizio, e nelle aree di parcheggio, alle condizioni di cui all'art. 52 del Decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 nonché del comma 3° del presente articolo.

12. IMPIANTI PER AFFISSIONI

1. Si definiscono impianti per le affissioni, di cui all'art. 4, comma 1° lettera d), quei manufatti bidimensionali supportati da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi di natura istituzionale e sociale ovvero messaggi di natura commerciale tramite sovrapposizione di manifesti adesivi, ecc.
2. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente nei modi previsti dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e nelle località individuate dal Piano degli Impianti Pubblicitari, in relazione anche alle quantità, all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto. E' vietata l'affissione sui muri e su altri supporti comunque diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e dal Piano degli Impianti Pubblicitari.
3. Gli impianti per le affissioni, qualunque sia la natura dei messaggi in essi affissi, sono suddivisi in :
 - a) Impianti per affissioni a cura del Comune o della Società concessionaria di pubblico servizio;
 - b) Impianti per affissioni dirette, anche per conto altrui, di soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio.
4. Gli impianti per le affissioni sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - a) Impianti per affissioni di piccole dimensioni, anche bifacciali, con superficie pubblicitaria non superiore a mq. 2,80 per ogni faccia;
 - b) Impianti per affissioni di grandi dimensioni, anche bifacciali, con superficie pubblicitaria non superiore a mq. 18,00 per ogni faccia;
5. Il Piano degli impianti indica la localizzazione e la tipologia di tutti gli impianti per affissioni, sia pubbliche che dirette ai sensi del comma 3 del presente articolo, nonché le ulteriori norme in materia di affissioni.
6. Il Piano degli impianti assicura, relativamente agli impianti per pubbliche affissioni di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, che:
 - la superficie destinata a pubbliche affissioni non sia inferiore al limite di 18 mq per 1000 abitanti previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs 507/1993;
 - almeno il 20% di tale superficie sia destinata ad affissioni di natura istituzionale o sociale o comunque prive di rilevanza economica, mentre la parte residua è destinata ad affissioni di natura commerciale.

7. Il Piano degli impianti assicura che la superficie degli impianti di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo, da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, non sia superiore a mq 900,00.

13. PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 59 del D.P.R. 495/92.
2. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 e non può essere effettuata a distanza inferiore a m l. 200,00 da case di cura o di riposo, da ogni luogo adibito a cura o degenza, dai plessi scolastici ove sono in corso lezioni, dai luoghi ove si svolgono cerimonie di culto o manifestazioni elettorali, dai cimiteri.
3. La diffusione del messaggio sonoro da veicolo fermo non dovrà protrarsi oltre minuti 1 (uno) dopodiché la fermata successiva dovrà avvenire a non meno di ml. 400,00 dalla precedente.
4. L'emissione sonora dovrà essere di intensità conforme alle vigenti norme in materia di rumori e dovrà essere interrotta durante il transito di mezzi di soccorso aventi in funzione il dispositivo sonoro di emergenza, di processioni e cortei od in occasione della diffusione di messaggi sonori da parte delle forze di polizia o della protezione civile.

14. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI O AEROSTATI ANCORATI

1. La pubblicità eseguita attraverso l'utilizzo di palloni frenati e simili ancorati, dovrà essere effettuata solamente su aree ricadenti in centro abitato, prevedendo una distanza di sicurezza dalle aree adibite al pubblico passaggio pari all'altezza raggiunta dall'elemento. Il limite tra l'area adibita al pubblico passaggio e l'area interdetta al transito dovrà essere opportunamente transennato.

15. PUBBLICITÀ MEDIANTE VOLANTINAGGIO

1. La pubblicità eseguita mediante manifestini o volantini potrà essere autorizzata solamente quando la sua effettuazione non contrasta con motivi di sicurezza, decoro o di viabilità.
2. In nessun caso è consentito il lancio di manifestini, volantini od altro materiale pubblicitario, in particolare da veicoli, dagli edifici, da palloni frenati od aerostati ancorati.

16. CAVALLETTI PUBBLICITARI

1. Potrà essere autorizzata l'installazione di cavalletti esclusivamente nelle aree destinate a verde pubblico o pedonali per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, sindacali, filantropiche, spettacoli viaggianti, mostre, sagre, messaggi da parte di Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende per l'erogazione di servizi, Associazioni sportive, ricreative o di volontariato unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione, oltretutto alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1°, potrà essere autorizzata l'installazione di cavalletti per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, sindacali, filantropiche, spettacoli viaggianti, mostre e sagre, su tutte le aree nelle quali si svolgono le manifestazioni stesse.
3. La superficie di ogni installazione destinata alla pubblicità su cavalletti, di cui all'art. 4 comma 1° lettera i), non dovrà superare mq. 2,50 riferiti ad ogni direttrice di marcia.

17. PUBBLICITÀ SU IMPIANTI DI SERVIZIO

1. La pubblicità effettuata su impianti di servizio è consentita solo su elementi di utilizzo pubblico la cui installazione e manutenzione è a carico del titolare dell'autorizzazione. Per impianto di servizio si deve intendere un elemento che non costituisca solo messaggio pubblicitario ma che fornisca anche una utilità pubblica non pubblicitaria (ad esempio i contenitori per rifiuti). Il posizionamento di detti impianti, nonché la determinazione delle loro caratteristiche estetiche e formali, dovranno essere concordate con gli uffici comunali preposti, tenuto conto della tipologia degli stessi e dello stato dei luoghi. Potranno essere autorizzati anche impianti di servizio da collocarsi su più punti del territorio comunale, come previsti da specifici Piani proposti dai soggetti interessati.
2. La pubblicità effettuata su impianti di servizio, di cui all'art. 4, comma 1 lettera j), non dovrà superare il 50% della superficie utile complessiva dell'elemento e non dovrà comunque superare la superficie massima mq. 3,00.
3. Nel caso vengano meno le ragioni di pubblica utilità (es. soppressione di linee di trasporto pubblico, ecc.) gli impianti dovranno essere rimossi in tempi brevi, da determinare negli appositi atti di obbligo unilaterale che i soggetti interessati dovranno sottoscrivere.

18. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. La pubblicità con veicoli potrà essere autorizzata nel rispetto dell'art. 57 del D.P.R. 495/92.
2. La pubblicità per conto proprio o per conto terzi sui veicoli dovrà essere realizzata con sporgenze non superiori a cm. 3,0 rispetto alle dimensioni del veicolo indicate nella carta di circolazione ad eccezione della pubblicità collocata sopra i taxi e sui veicoli ad uso speciale pubblicitario.
3. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli. La pubblicità luminosa sopra i veicoli è ammessa unicamente per i taxi, purché non intermittente o realizzata mediante messaggi variabili, alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 2° e 3° del D.P.R. 495/92.
4. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare qualsiasi veicolo ad uso speciale pubblicitario in sosta, o comunque senza conducente a bordo, dovrà essere posizionato nel rispetto delle distanze prescritte dall'articolo 8, commi 2° e 3° del presente Regolamento, salvo che la pubblicità venga occultata od asportata.
5. Per i veicoli al seguito di competizioni sportive si applica la deroga di cui all'art. 57, comma 7°, del D.P.R. 495/92.

19. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. I segni orizzontali reclamistici di cui all'art. 4, comma 1° lettera l), realizzati su area destinata all'uso pubblico possono essere autorizzati limitatamente per il periodo di svolgimento delle manifestazioni ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per realizzare il messaggio pubblicitario dovranno essere utilizzate pellicole adesive asportabili ed antiscivolo.

20. FRECCHE PRIVATE DI INDICAZIONE

1. Le frecce private di indicazione sono da collocarsi secondo quanto previsto dal Piano degli Impianti Pubblicitari. Sul territorio comunale non è ammessa la collocazione di "pre-insegne" come definite dall'art. 47, comma 2° del D.P.R. 495 /92.
2. Su tutto il territorio comunale può essere autorizzata l'installazione dei segnali unitari "zona industriale" e "centro commerciale", del tipo figura II 296, II 297, con relativo simbolo di cui alla figura II 192 e II 294 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., e denominazione specifica della zona. Questi segnali potranno essere installati con i gruppi segnaletici pubblici di direzione o di preselezione purché realizzati in alluminio ed aventi le stesse dimensioni.
3. In alcun caso potrà essere autorizzata l'installazione di frecce private di indicazione presso gli edifici di rilevanza storico artistica (immobili contenuti nell'elenco di cui alla L.R. 59/80), anche localizzati fuori dal centro storico, presso gli edifici soggetti ai vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e comunque presso gli edifici con valore architettonico e tipologico di cui al R.U.C. vigente.

4. Le dimensioni delle frecce private di indicazione, conformi a quelle descritte nelle tabelle II.7, II.9 e II.13 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., dovranno essere:
 - a) Nelle aree ricadenti entro il centro abitato h. cm.20, l. cm.100, per i cartelli rettangolari bassi. Limitatamente ai segnali di preavviso alberghiero o ristorante di cui alla figura II.300, potranno essere utilizzati anche cartelli con h. cm.90, l. cm.60.
 - b) Nelle aree ricadenti fuori del centro abitato h. cm.25, l. cm.125 per i cartelli rettangolari bassi. Limitatamente ai segnali di preavviso alberghiero o ristorante di cui alla figura II.300 potranno essere utilizzati anche cartelli con h. cm.135, l. cm.90.
5. I colori, da adottare per le frecce private di indicazione private sono quelli previsti dal vigente Regolamento del C.d.S., e cioè quelli indicati dagli articoli 78 e 134 e riportati nelle figure II.294, II.296, II.297, II.298, II.299, II.300, II.301. In ogni caso i colori non dovranno produrre effetto abbagliante.
6. Agli ingressi del territorio comunale potranno essere installati i cartelli di cui alla figura II.299 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. con dimensione massima di cm. 200 x cm. 200.
7. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse potrà essere consentito solo per particolari situazioni stradali, di traffico, per adeguamento alla cartellazione preesistente o, mediante pannelli aggiuntivi, per indicare il tipo o l'apertura/chiusura del servizio, previa apposita annotazione nell'Autorizzazione rilasciata.
8. Non è consentito l'utilizzo di frecce private di indicazione che per tipologia, colori, quantitativi, sostegni, ancoraggi, posizionamento, siano diverse da quelle previste dal Piano degli Impianti Pubblicitari.

21. PUBBLICITÀ EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLE LINEE FERROVIARIE O LUNGO LE AUTOSTRAD

1. La pubblicità di cui all'art. 4, comma 1° lettera n), effettuata nell'ambito di linee ferroviarie, o lungo le autostrade, quando sia visibile dalle aree ad uso pubblico esterne, dovrà rispettare le relative norme del presente Regolamento secondo la tipologia dell'elemento pubblicitario.

22. TARGHE

1. Si definisce targa la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso l'ingresso

dell'attività professionale o imprenditoriale a cui si riferisce. Può essere luminosa solamente per luce indiretta e non può essere installata a bandiera.

2. La superficie per ogni targa di cui all'articolo 4, comma 1° lettera o) e comma 2° lettera s) indicante una professione, un'arte, un pubblico esercizio, un'industria, un commercio o un'azienda di servizi, e che espone esclusivamente informazioni relative all'attività esercitata, non potrà superare i cmq. 1200,00.
3. In presenza di più targhe, ai fini del rispetto dei requisiti di uniformità e omogeneità, per materiale, dimensione e colore, è obbligo installare le stesse in strutture di sostegno apposite (portatarghe multipli).
4. Nei Centri storici, negli edifici di rilevanza storico artistica (immobili contenuti negli elenchi di cui alla L.R. 10/79 e 59/80), anche localizzati fuori dai centri storici, negli edifici soggetti ai vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, le "targhe" devono essere installate nel rispetto del contesto ambientale e degli elementi architettonici e compositivi degli edifici. L'autorizzazione all'installazione delle "targhe" negli immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 è, comunque, subordinata al rilascio di nulla osta/autorizzazione da parte della Soprintendenza.
5. Le targhe concernenti le attività professionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994 n. 657 possono essere installate con le prescrizioni dimensionali estetiche e tipologiche di cui all'art. 2 del medesimo Decreto.

23. BACHECHE

1. Le bacheche di cui all'articolo 4, comma 1° lettera q), non possono superare la superficie complessiva di cmq. 14000.
2. Le bacheche dovranno essere installate nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche a non meno di ml. 0,90 di distanza dalle carreggiate stradali, salvo che vengano applicate per tutta l'estensione alla facciata dell'edificio.

24. PUBBLICITA' LUMINOSA O A MESSAGGIO VARIABILE

1. Ad esclusione dei pannelli a messaggio variabile, la pubblicità luminosa non può essere realizzata con luce intermittente o in movimento.
2. Fuori dei centri abitati l'intensità luminosa di qualsiasi elemento pubblicitario non deve superare le 150 candele per metro quadro. Entro i centri abitati l'intensità luminosa di qualsiasi elemento pubblicitario non deve superare le 250 candele per metro quadro. Nella pubblicità luminosa installata fuori dei centri abitati, entro ml. 15,00 dalla carreggiata stradale, è vietato l'uso del colore rosso o verde ad una distanza dagli impianti semaforici inferiore a ml. 300,00.

La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie o posti di pronto soccorso.

3. I mezzi pubblicitari a messaggio variabile posti nei centri abitati dovranno avere un periodo di variabilità non inferiore a minuti 1 (uno).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

25. POTERE DI DEROGA

1. Il Sindaco, sentiti gli uffici competenti, per ragioni di interesse generale, entro il centro abitato, in edifici o aree di particolare interesse produttivo, commerciale e direzionale, in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, nel rispetto del contesto ambientale, delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, delle prescrizioni di cui all'art. 23 del Codice della strada e degli artt. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, potrà autorizzare l'installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari.
2. In deroga alle prescrizioni del Piano degli Impianti Pubblicitari, potrà essere autorizzata, entro il centro abitato, in aree di particolare interesse produttivo, commerciale, direzionale o sportivo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari che facciano parte di un Piano di Area, unitario ed omogeneo, proposto dai soggetti interessati. Detto Piano costituisce variante al Piano degli Impianti Pubblicitari ed è soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Per i cartelli pubblicitari e gli impianti per affissioni di cui all'articolo 4, comma 1°, lettere c), d), collocati attraverso i Piani di Area, in applicazione alla possibilità di deroga prevista dall'art. 48 comma 2° del D.P.R. 495/92, è consentita una superficie per elemento pubblicitario fino a mq. 50,00.

26. RESPONSABILITÀ PER L'INSTALLAZIONE

1. Per ogni impianto tutti i soggetti richiedenti l'Autorizzazione sono ritenuti responsabili in solido della corretta installazione degli elementi e dei relativi sostegni. Per eventuali danni a persone o cose causati dall'installazione degli impianti e dai relativi sostegni sono da ritenersi responsabili in solido tutti i soggetti autorizzati per l'impianto.
2. Nell'eseguire le installazioni non devono essere danneggiate le opere stradali, le reti impiantistiche sottostanti e soprastanti e la segnaletica stradale in genere. L'eventuale danneggiamento comporta la sospensione dell'Autorizzazione all'installazione fino all'avvenuto ripristino delle opere danneggiate.

27. RESPONSABILITÀ PER LA MANUTENZIONE

1. Tutti i soggetti richiedenti l'Autorizzazione all'installazione sono ritenuti sempre responsabili del buon mantenimento degli impianti, pena la revoca dell'Autorizzazione rilasciata. Qualora i sostegni risultino abbattuti, deteriorati o danneggiati, tutti i titolari delle Autorizzazioni per tale impianto saranno obbligati in solido alla rimozione e sostituzione, pena la revoca delle Autorizzazioni rilasciate. Per eventuali danni a persone o cose causati dagli impianti e dai relativi sostegni sono da ritenersi responsabili in solido tutti i soggetti autorizzati per l'impianto.

28. ONERI PER L'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIMOZIONE

1. L'onere per la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la rimozione degli impianti e dei loro sostegni è a carico dei soggetti autorizzati. Nel caso di più soggetti autorizzati sullo stesso impianto, l'onere per la manutenzione o la rimozione sarà a carico di tutti i rispettivi titolari delle autorizzazioni rilasciate.

29. MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità e le frecce private di indicazione esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite nell'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune mediante il Piano degli Impianti Pubblicitari. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità.
2. E' considerata abusiva la pubblicità per la quale, dopo la denuncia di cessazione, non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
3. Sono considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti dell'imposta.

30. COPERTURA, RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La pubblicità, le affissioni e le frecce private di indicazione abusive dovranno essere eliminate o rimosse a cura dei responsabili entro il termine massimo di 8 giorni indicato nel relativo Verbale di Accertamento e Contestazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il Comune provvede d'ufficio con deposito del materiale presso il cantiere comunale o la depositaria dei veicoli rimossi, a disposizione del titolare per anni 1 dopodiché ne potrà essere disposta la distruzione addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A/R. Se il rimborso non è effettuato entro i termini prestabiliti, si procede al recupero coattivo del credito mediante iscrizione a ruolo e con ogni spesa di riscossione a carico del recidivo.

2. In caso di accertamento di violazione si deve procedere immediatamente alla copertura della pubblicità con spese a carico del contravventore, restando salva ed impregiudicata l'azione di cui al comma 1. Per gli elementi temporanei privi di rigidità, quali striscioni, standardi, cavalletti, o comunque non saldamente ancorati al terreno, ad edifici od a sostegni, quali i veicoli ad uso speciale pubblicitario o le frecce private di indicazione, potrà essere attuata la rimozione immediata con deposito del materiale presso il cantiere comunale o la depositaria dei veicoli rimossi, a disposizione del titolare per anni 1 dopodiché ne potrà essere disposta la distruzione. Le spese di rimozione e deposito saranno addebitate ai responsabili richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A/R. Se il rimborso non è effettuato entro i termini prestabiliti, si procede al recupero coattivo del credito mediante iscrizione a ruolo e con ogni spesa di riscossione a carico del recidivo.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 54 del DPR n° 495/92, il Sindaco, anche prima della scadenza dell'autorizzazione, ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario o freccia privata di indicazione installata nel territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza, servizio, di viabilità o da cause di forza maggiore. La rimozione dell'elemento pubblicitario o freccia di indicazione imposta con Ordinanza del Sindaco spetta all'interessato che dovrà provvedere entro la data prevista nell'atto. Nell'Ordinanza viene altresì prevista, in caso di mancato spostamento o rimozione entro il termine prefissato, l'esecuzione d'ufficio a spese dell'utente. L'elemento rimosso verrà depositato presso il magazzino della segnaletica comunale a disposizione del proprietario per anni 1 dopodiché ne potrà essere disposta la distruzione.
4. In caso di spostamento del mezzo pubblicitario autorizzato imposto con Ordinanza del Sindaco, l'utente ha facoltà di rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso proporzionale in dodicesimi del tributo corrisposto; in caso contrario, e qualora lo spostamento comporti il trasferimento in una località appartenente ad una categoria diversa, si procede al conguaglio tra l'importo pagato e quello dovuto in base alle rispettive tariffe.
5. Sia nel caso di spostamento che di rimozione, gli utenti non hanno diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre all'eventuale rimborso di cui al comma precedente.
6. I supporti (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente alla pubblicità od alle frecce.

31. SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni, delle frecce private di indicazione ed a tutte le altre forme richiamate o stabilite dal presente Regolamento.
2. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, di veicolo ad uso speciale pubblicitario o di freccia privata di indicazione, l'affissione abusiva di manifesti, la violazione dei titoli di autorizzazione e di ogni altra norma contenuta nel presente Regolamento o nel Piano degli

impianti Pubblicitari, sono sottoposte ad una sanzione amministrativa da Euro 150 a Euro 900 con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981 n° 689 e dell'art. 24 del D.Lgs. n° 507/ 1993. Nel caso in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Il verbale riportante gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione inflitta è notificato, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni. In caso di successive infrazioni, si applicano distinte pene pecuniarie, integrando alle stesse una pluralità di illeciti amministrativi. La sanzione amministrativa per la violazione delle norme del presente Regolamento non sostituisce le altre eventuali sanzioni previste da altre normative in materia (vedasi ad esempio sanzioni tributarie o previste dal Codice della Strada).

Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario o della freccia e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2°, del D.Lgs n°507/93 e di chi ha installato il mezzo o consentito l'installazione dello stesso.

3. I mezzi pubblicitari e le frecce esposte abusivamente possono essere sequestrate con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono ottenere la restituzione del materiale versando le somme come sopra dovute od in cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, dell'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, alla rimozione degli impianti pubblici deteriorati nonché alla redazione ed aggiornamento del Piano degli Impianti Pubblicitari.

32. ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITÀ ESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. I mezzi pubblicitari esistenti e non autorizzati precedentemente all'approvazione del presente Regolamento sono considerati abusivi.
2. I mezzi pubblicitari autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se autorizzati da altri Enti quali A.N.A.S., Regione, Provincia, che risultino non conformi a quanto disposto dalle norme in esso contenute, dovranno essere adeguati entro giorni 60 dall'adozione del presente Atto.

33. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n° 507/1993, del D.Lgs 285/92, del D.P.R . 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le norme di legge e di regolamento in materia.

34. NORME TRANSITORIE

1. In attesa dell'aggiornamento del Piano degli Impianti Pubblicitari, si dovrà fare riferimento alle norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, delle Pubbliche Affissioni e delle Freccie Private di Indicazione vigente, escludendo le norme in contrasto con il presente Regolamento.

35. ABROGAZIONI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le precedenti norme regolamentari in materia che risultino in contrasto con le presenti norme.

36. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità, delle Pubbliche Affissioni e delle Freccie Private di Indicazione è modificato con deliberazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore dalla data di esecutività della stessa.